

Supplemento - Giovedì 11 giugno 2020



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 9 giugno 2020 - n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020 2

Legge regionale 9 giugno 2020 - n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) 10

Supplemento n. 24 - Giovedì 11 giugno 2020

- a) l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
- b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.
4. E' facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda.»;
- nn) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 147 è inserita la seguente:
- «e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie *Silurus glanis* si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;»;
- oo) il comma 4 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:
- «4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 67 della l.r. 31/2008, come sostituito dal presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alle conseguenti variazioni di bilancio per l'adeguamento dello stesso, a invarianza di spesa, tenuto conto dei termini previsti dal medesimo articolo 67, comma 2, e dall'articolo 75, comma 1, come sostituito, si provvede con legge di assestamento al bilancio 2020-2022.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1»;
- b) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
- «4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.»;
- c) al comma 6 dell'articolo 22 dopo le parole «data di chiusura della caccia» sono aggiunte le seguenti: «, direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC»;
- d) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
- «7 bis. Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.»;
- e) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole «avifauna selvatica migratoria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo diversa disposizione specifica della Regione.»;
- f) al comma 5 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione»;
- g) al comma 8 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato

- per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.»;
- h) al comma 18 dell'articolo 25 le parole «, nonché delle zone previste dal comma 7» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l'uso di richiami vivi, allestiti all'interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.»;
- i) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
- «7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reinscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.»;
- j) il comma 8 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
- «8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino.»;
- k) il comma 8 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
- «8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione.»;
- l) al comma 1 bis dell'articolo 35 le parole «dalla terza domenica di» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo»;
- m) il comma 4 dell'articolo 35 è abrogato;
- n) dopo il comma 1 dell'articolo 40 è inserito il seguente:
- «1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.»;
- o) il comma 11 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- «11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno.;
- p) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna»;
- q) il comma 2 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
- «2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.»;
- r) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
- «3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo.»;
- s) il comma 4 dell'articolo 45 è abrogato;
- t) al comma 5 dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante l'esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell'Arma dei carabinieri, devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbotto con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno.»;
- u) al comma 4 dell'articolo 51 dopo le parole «in forma vagante» sono inserite le seguenti: «se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno.».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/2016)

1. All'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 7 dopo le parole «e le riserve naturali» sono inserite le seguenti: «'Della Rocca, del Sasso e parco lacuale' e »;
- b) al comma 8 la parola «anche» è soppressa;
- c) al comma 9 dopo le parole «e delle altre forme di tutela» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983».

Art. 10

(Modifica all'articolo 33 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 4 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
- «4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto a un'associazione o un ente che tra gli scopi statuari abbia un interesse operativo per la montagna.».

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 11

(Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014, 13 della l.r. 12/2005 e 1 della l.r. 9/2020)

1. Ai fini della realizzazione del monitoraggio regionale del consumo di suolo nei piani di governo del territorio e del relativo

costante aggiornamento, sono apportate le seguenti modifiche legislative:

- a) il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) è soppresso;
- b) dopo lettera b) del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è aggiunta la seguente:
- «b bis) ai fini del monitoraggio del consumo di suolo, alla trasmissione alla Regione delle informazioni relative al consumo di suolo negli atti di PGT.»;
- c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) dopo le parole «nonché interventi per» sono inserite le seguenti: «la realizzazione.».
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalla disposizione soppressa di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo informativo, ivi previsto, in capo ai comuni.

Art. 12

(Modifiche agli articoli 28 e 43 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 28 le parole «e valorizzazioni» sono soppresse;
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
- «3 bis. I proventi delle valorizzazioni di cui all'articolo 31 concorrono, insieme ai canoni di locazione dei servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 24, a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare e, per il 2020, le morosità incolpevoli.»;
- c) dopo il comma 6 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
- «6 bis. Gli enti proprietari possono applicare la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3 bis, anche ai proventi delle valorizzazioni derivanti dai programmi per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.».

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r. 18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera f) del comma 5 è soppressa;
- 2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- «5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.»;
- b) dopo il comma 11 dell'articolo 40 bis è aggiunto il seguente:
- «11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.»;
- c) al comma 2 dell'articolo 40 ter le parole «purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree